

24992/15

24992



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE

UDIENZA PUBBLICA
DEL 17/04/2015

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MARIO GENTILE
Dott. MARGHERITA TADDEI
Dott. GIOVANNI DIOTALLEVI
Dott. ANDREA PELLEGRINO
Dott. SANDRA RECCHIONE

SENTENZA
N. 851
- Presidente -
- Consigliere - REGISTRO GENERALE
- Consigliere - N. 50494/2013
- Consigliere -
- Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

GUARINO ROBERTO N. IL 28/12/1977

avverso la sentenza n. 3147/2013 CORTE APPELLO di ROMA, del
17/09/2013

visti gli atti, la sentenza e il ricorso

udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/04/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SANDRA RECCHIONE

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. *M. Pinelli*
che ha concluso per *l'incassazione dell'arresto*

Udito, per la parte civile, l'Avv

Udit i difensori Avv.

RITENUTO IN FATTO

1. la Corte di appello di Roma decideva in seguito ad annullamento con rinvio della Cassazione sulla concedibilità al Guarino della attenuante di cui al v comma del dpr 309\90 in relazione alla detenzione illecita di 51,65 grammi di sostanza stupefacente di tipo cocaina (con principio attivo del 27% e la possibilità di ricavare 93 dosi medie singole).

Con la sentenza di annullamento del 5 marzo 2013 la Cassazione aveva chiarito che l'occultamento della droga negli indumenti intimi non poteva ritenersi rilevante ai fini della valutazione della non levità del fatto rispondendo tale modalità di custodia ad ordinarie esigenze di prudenza; inoltre la natura ben avviata e redditizia della attività illecita attribuita al Guarino era affermata in modo che non si legava logicamente all'unico episodio contestato in atti ed alla circostanza che lo svolgimento continuativo della attività di spaccio di sostanza stupefacente non è incompatibile con la concessione dell'attenuante. La sentenza veniva dunque annullata con rinvio affinché il giudizio sulla concessione dell'attenuante fosse effettuato attraverso la «compiuta ed argomentata valutazione di tutti i parametri dettati in proposito dall'art. 73 comma 5 del d.P.R. 309\90»

Decidendo in sede di rinvio confermava la precedente condanna alla pena di anni due mesi otto di reclusione ed euro 12.000 di multa, ritenendo non sussistente l'attenuante. La Corte territoriale preso atto del quantitativo rilevante ma non imponente della sostanza detenuta prendeva in considerazione la valutazione degli altri parametri indicati dall'art. 73 comma 5 del d.P.R. 309\90. Si rilevava che l'imputato si era portato per l'acquisto nella provincia di Ravenna in seguito contatti con i fornitori; che pur essendo disoccupato aveva a disposizione la non irrisoria somma necessaria per l'acquisto, logicamente profitto della pregressa attività di spaccio: circostanza che trovava conferma nel fatto che l'imputato era stato raggiunto da una ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip di Napoli in relazione a plurimi episodi di spaccio.

2. avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato che deduceva:

violazione dell' art. 73 comma 5 del D.p.r. 309\90 e dell'art. 627 cod. proc. pen. e correlato vizio di motivazione.

Secondo il ricorrente la Corte territoriale non aveva rispettato il principio di diritto indicato dalla Corte di cassazione. Segnatamente: non si riteneva pertinente il riferimento alla quantità della sostanza ritenuta compatibile con

una scorta per uso personale; inoltre l'inserimento dell'episodio contestato nell'ambito di una continuativa attività di spaccio avrebbe violato l'art. 627 cod. proc. pen., dato che la Corte di cassazione aveva affermato che la natura avviata e redditizia dell'attività illecita era affermata in modo da non legarsi logicamente all'unico episodio contestato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

1.1. In materia di poteri del giudice di merito in seguito all'annullamento con rinvio della Corte di cassazione il collegio condivide la giurisprudenza secondo cui in tema di annullamento per vizio di motivazione, il giudice di rinvio mantiene nell'ambito del capo colpito dall'annullamento, piena autonomia di giudizio nella ricostruzione del fatto e nella valutazione delle prove, nonché il potere di desumere - anche sulla base di elementi probatori prima trascurati - il proprio libero convincimento, colmando in tal modo i vuoti motivazionali e le incongruenze rilevate, con l'unico divieto di fondare la nuova decisione sugli stessi argomenti ritenuti illogici o carenti dalla Corte di Cassazione e con l'obbligo di conformarsi all'interpretazione offerta dalla Corte di legittimità alle questione di diritto (Cass. sez. 2, n. 27116 del 22/05/2014 Rv. 259811, Cass. sez. 5, n. 42814 del 19/06/2014 Rv. 261760)

Il giudice di rinvio è dunque investito di pieni poteri di cognizione e può - salvi i limiti nascenti da eventuale giudicato interno - rivisitare il fatto con pieno apprezzamento ed autonomia di giudizio ed in esito alla compiuta rivisitazione addivenire a soluzioni diverse da quelle del precedente giudice di merito o dividerne le conclusioni purché motivi il proprio convincimento sulla base di argomentazioni non coincidenti con quelle ritenute illogiche o carenti in sede di legittimità. Ne deriva che eventuali elementi di fatto e valutazioni contenute nella pronuncia di annullamento non sono vincolanti per il giudice del rinvio, ma rilevano esclusivamente come punti di riferimento al fine della individuazione del vizio o dei vizi segnalati e non, quindi, come dati che si impongono per la decisione demandatagli (Cass. sez. 5, n. 34016 del 22/06/2010, Rv. 248413)

Nel caso di specie per denegare la concessione dell'attenuante del fatto di lieve entità, il giudice del rinvio ha valorizzato l'inserimento del Guarino nella rete del narcotraffico, inserimento desumibile dai contatti tra questi ed i fornitori, a sua volta inducibile dal viaggio effettuato appositamente per l'acquisto; del pari è stata evidenziata a rilevante disponibilità di denaro da parte dell'imputato ritenuta incompatibile con la mancanza di una stabile e lecita attività lavorativa; infine è stata valorizzato il fatto che l'imputato risultava raggiunto da una



misura cautelare per attività di spaccio continuativa. Si tratta di valutazioni che oltre a non violare l'art. 627 cod. proc. pen. in quanto la attività continua di spaccio è solo uno degli indici utilizzati dalla Corte di legittimità per giustificare il riconoscimento della lieve entità del fatto. Tale valutazione è stata effettuata in coerenza con le consolidate linee interpretative tracciate dalla corte di cassazione secondo cui in tema di detenzione di sostanze stupefacenti, ai fini della concedibilità della (in allora) circostanza attenuante del fatto di lieve entità, il giudice, quando il quantitativo della droga sia rilevante ma non imponente, deve procedere ad una valutazione globale ed onnicomprensiva di tutti gli elementi indicati dall'art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309 del 1990, quali i mezzi, le modalità e le circostanze dell'azione illecita, nonché la qualità e quantità delle sostanze (Cass. sez. 6, del 17/01/2013 Ud. (dep. 28/02/2013) Rv. 254695).

2. Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in € 1000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 1000.00 alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il giorno 17 aprile 2015

L'estensore

Sandra Recchione



Il Presidente

Mario Gentile



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
SECONDA SEZIONE PENALE

IL

16 GIU. 2015



IL CANCELLIERE
Claudia Pignelli

